

**REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' CHE
PERSEGUONO RILEVANTI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO
(D.LGS. 135/99 E PROVVEDIMENTO DEL GARANTE 1/2000)**

ART. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in attuazione della Legge 31/12/1976, n. 675 e del D.lgs. 135 dell'11/5/1999, disciplina i casi in cui il trattamento dei dati è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Il regolamento disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste.

ART.2 Elencazione delle finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili.

Oltre alle finalità espressamente elencate dal Capo II del D.Lgs. 135/99 (artt. 6 e 23) e l'integrazione effettuata dal provvedimento 1/2000, il Comune persegue le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

ART.3 Tipo di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy.

Per tutte le finalità indicate nel precedente art. 2 gli incarichi individuati con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2000 sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purché:

- a) i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
- b) L'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
- c) Nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idonei a rivelare dei dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'art. 10 della L.675/96;
- d) Nell'informativa di cui all'art. 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale in trattamento è effettuato;
- e) I dati trattati vengono monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento del fine;
- f) I dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea dicitura tecnica di cifratura, in modo di renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;

- g) Il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai solo soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
- h) Sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere possibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo. Tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopo di lucro.

ART. 4 Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati, perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico.

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
- b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tale caso il richiedente deve indicare per iscritto la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al titolare ed al responsabile dei dati medesimi;
- c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purché sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
- d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria:

ART. 5 Ulteriori finalità di interesse pubblico.

Qualora un responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, la segnalerà al responsabile per il trattamento dei dati che richiederà al Garante ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 675/96 (come sostituito dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 135/99) l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora il responsabile di servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge, ma non disciplinata dal presente regolamento, relativamente ai vari tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà al responsabile per il trattamento dei dati la necessaria integrazione del presente regolamento.

ART. 6 Specificazione esemplificativa di singoli dati utilizzabili e singole operazioni effettuabili per le varie finalità.

Nell'allegato A al presente regolamento sono riportate a titolo esemplificativo i singoli dati trattabili e le singole operazioni concretamente effettuabili per le varie finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D.Lgs. 135/99 e dal presente regolamento.

L'elencazione di cui al comma precedente ha solo valore dimostrativo ed il solo scopo di specificare nel dettaglio le attività che più frequentemente si verificano nello svolgersi dell'attività comunale.

Anche in considerazione del fatto che qualunque casistica non può oggettivamente essere esauriente a fronte dell'infinità di fattispecie che si possono realizzare in concreto, il comportamento del responsabile,

nella valutazione del singolo caso, deve essere improntato al rispetto dei principi della legge e del regolamento.

Il responsabile quindi dovrà accertare preliminarmente che la finalità del trattamento rientri fra le ipotesi previste e potrà utilizzare tutti i dati sensibili ed effettuare tutte le operazioni entro i limiti e con le modalità desunti dalla Legge 675/96 e dal D.Lgs. 135/99, nonché dal presente Regolamento.

ALLEGATO "A"

Finalità pubblica

Rilevazione incidenti stradali.

Acquisizione denunce di infortunio sul lavoro.

Rilascio permessi invalidi.

Operazioni di Polizia Giudiziaria.

Ottenimento di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Trattamento sanitario obbligatorio.

Telesoccorso.

Servizi socio-assistenziali.

Assegnazione di alloggi con riserva.

Attività sportive non agonistiche.

Trattenute sindacali.

Visite mediche collegiali per stabilire il grado di invalidità o idoneità all'impiego.

Centri ricreativi diurni.

Servizio mensa-diete.

Assistenza scolastica ai portatori di handicap con disagio psico – sociale.

Acquisizione denunce di sinistri a terzi e a personale dipendente.

Disposizione di legge

Codice penale e Codice della Strada

D.P.R. 547/55

Codice della Strada

Codice Penale

D.M. 14/6/89 n. 236

Legge 180/78 art.3
Legge 8.33/78

Convenzione atto n. 1 del 15/1/1997

L.R. 1/86
Piano socio – assistenziale regionale 98/2000
D.G.R. 6/37586/98
Regolamento dei servizi socio – assistenziali atto C.C. 17/97

L.R. 28/90
Regolamento per assegnazione degli alloggi di riserva atto C.C. 32/97

D.M., Sanità 28/2/1983
D.P.R. 13/8/191 art.23

Contratto collettivo nazionale di lavoro

Contratto collettivo nazionale di lavoro

L.R. 1/86
Piano socio – assistenziale 88/90

L.R. 31/80
Diritto allo studio

Legge 140/92, D.P.R. 616/77, Legge 112/98

Codice civile artt.1341-1342
D.Lgs.175/95 art. 123
Circolare ISVAP n. 303, 2/6/97

Dati trattati

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute
Via sessuale

Stato di salute
Origine etnica

Stato di salute

Iscrizione al sindacato

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Stato di salute

Operazioni effettuabili

Tutte quelle previste dall'art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96.

Tutte quelle previste dallo art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96.

Tutte quelle previste dallo art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96.

Tutte quelle previste dallo art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96.

Consultazione e affissione albo pretorio.

Ricevimento documentazione del presidio medico – psichiatrico della zona e trasmissione dell'ufficio messi per la notifica al giudice tutelare, dopo il ricovero.

Tutte quelle previste dall'art. 1, c.2, lett. b. Legge 675/96 ed intervento di personale medico e paramedico in caso di necessità.

Utilizzo dei dati al fine di programmare i servizi richiesti dall'utenza su programmi individuali di sostegno, assistenza e prevenzione.

Elaborazione dei dati al fine di calcolare il punteggio per la graduatoria di assegnazione. Divulgazione all'ALER dei dati riguardanti l'invalidità per l'assegnazione di punteggio nella graduatoria.

Archiviazione nelle cartelline individuali degli iscritti e conservazione per un anno.

Tutte quelle previste dall'art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96.

Tutte quelle previste dall'art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96. Divulgazione dei dati al responsabile della struttura di appartenenza.

Archiviazione nelle cartelline individuali degli usufruendi e conservazione per un anno.

Archiviazione nelle cartelle individuali e divulgazione delle diete o sostanze anafilattiche al personale docente, non docente, addetto alla cucina,

Tutte quelle previste dall'art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96.

Tutte quelle previste dall'art. 1, c.2, lett. b, Legge 675/96.